

Giovanni Manieri
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Nardò, 12 marzo 2018

Ai Gentili Clienti
LL.SS.

Oggetto: Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205).

Sottoponiamo alla Vs attenzione le principali novità in materia fiscale e agevolativa contenute nella “Legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018, che saranno oggetto di successivi approfondimenti.

Divieto di pagamento degli stipendi in contanti

Dal 1 luglio 2018 è vietato il pagamento degli stipendi in contanti ed è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario o postale o comunque strumenti di pagamento elettronici. Peraltro, la firma della busta paga non costituisce prova del pagamento dello stipendio. Tale normativa sarà applicabile anche per contratti a termine, part-time, lavoro a chiamata, escluso lavoro domestico. Le sanzioni per chi viola il divieto vanno da 1.000 a 5.000 euro.

Estensione della fatturazione elettronica

Per le fatture emesse, a partire dall’1.1.2019, è stato introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Tale obbligo troverà applicazione, in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative:

- alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti,
- alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55. Il soggetto emittente potrà:

- operare direttamente sul Sistema;
- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura verrà emessa in un formato diverso da quello previsto, si considererà non emessa e si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata).

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Abolizione della comunicazione dati fatture

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stata prevista l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).

Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.

La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e delle Certificazioni Uniche

Sono stati previsti i differimenti di seguito riportati per specifico adempimento :

- Presentazione telematica dei modelli 770: differimento al 31 ottobre rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio;
- Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata (che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata) : entro

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.

- Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista: viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.
- Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP : per ogni anno in cui è prevista la comunicazione dei dati delle fatture (fino all'anno 2018 a seguito obbligo fatturazione elettronica) è stato introdotto il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.

Super-ammortamenti - Proroga

E' stata prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019, a condizione che entro il 31.12.2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:

- la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.

Iper-ammortamenti - Proroga

La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento

Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È stata prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

investimenti in beni immateriali, il cui ambito di applicazione è stato ampliato aggiungendo le seguenti voci:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali specificatamente indicati;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI) - Rinvio al 2018

Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.

Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018

In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

- imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
- soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.

La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.

Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Abolizione della scheda carburante

In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti

Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Deducibilità del costo del carburante

Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali (c.d. *web tax*)

Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. *web tax*), che grava nella misura del 3% sulle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici".

L'imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:

- un sostituto d'imposta residente di cui all'art. 23 co. 1 del DPR 600/73;
- una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

Sono, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di "privati".

Non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).

L'individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla *web tax* è demandata a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018.

L'imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell'IVA.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all'Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

L'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla *G.U.* del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.

Considerando che il termine per l'approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell'1.1.2019.

Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.

Cedolare secca

Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.

Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.

Nell'ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall'Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:

- fino a concorrenza dell'ammontare del debito iscritto a ruolo;
- per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.

Decorso i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.

Le suddette novità operano dall'1.3.2018.

Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento

A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-*bis*.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;

schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. - 311/2006).

Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
 1. impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

2. con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Si applica la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Acquisto e posa di micro-cogeneratori

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall' 1.1.2017.

Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

all'esecuzione degli interventi sopra elencati.

La nuova detrazione:

- è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
- deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" -

Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari "fuori sede", spetta:

- agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall'università (invece di almeno 100 chilometri);
- anche qualora l'università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0". Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio 2018. Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta è:

- pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Rifinanziamento

Vengono incrementate di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno, istituito dall'art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2019.

Nuova Sabatini - Rifinanziamento

Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "nuova Sabatini"), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.

Giovanni Manieri

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Credito d'imposta per distributori di carburante

Per gli esercenti impianti di distribuzione carburante viene previsto un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi -Estensione agli stabilimenti termali

Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, disciplinato dall'art. 10 del DL 83/2014, viene esteso anche agli stabilimenti termali.

L'agevolazione per tali soggetti riguarda anche la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019

Sono confermate per l'anno 2018:

- l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;
- l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria:

- al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019;
- al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020;
- al 25%, a decorrere dall'1.1.2021.

L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:

- all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019;
- al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.

Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni "significativi"

Con una norma interpretativa, viene stabilito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base

Giovanni Manieri
Dottore Commercialista - Revisore Legale

all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.

Il valore dei predetti beni:

- è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;
- deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Giovanni Manieri